



COMUNE DI SANT'ANASTASIA (NA)

Piazza Siano 2, Sant'Anastasia (NA) - Tel: 081.8930111 - Fax: 081.8982890 -

PEC: protocollo@pec.comunesantanastasia.it

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA

(SERVIZIO DI RECUPERO – MESSA IN RISERVA, ESCLUSO IL TRASPORTO, PER TRATTAMENTO DI COMPOSTAGGIO, AD OPERATORE ECONOMICO DOTATO DI IMPIANTO AUTORIZZATO, DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200108-200201)

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE (E INFORMAZIONI GENERALI)

1.1 Denominazione e indirizzo ufficiale

Stazione appaltante	Comune di Sant'Anastasia (NA)
Servizio/Settore/Ufficio responsabile	Area 7 – Settore Ambiente
Indirizzo	P.zza Siano, nr. 02 – CAP 80048
Località/Città/Provincia	Sant'Anastasia (NA)
Telefono	081/8930234
Posta elettronica certificata	protocollo@pec.comunesantanastasia.it
Indirizzo Internet (URL)	http://www.comune.santanastasia.na.it

1.2 Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento

- Indizione gara: Determina del Responsabile dell'Area 7 del Comune di Sant'Anastasia (NA) nr. 716 del 25/05/2022, avente per oggetto **“SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DEL D.U.V.R.I - DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DEL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANAC – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO – CIG: 92329474E5”**;
- Fonte di finanziamento: Fondi comunali;

1.3 Pubblicazione del bando/disciplinare e dell’esito di gara

Il presente bando è pubblicato, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 29, comma 2 e dell'art. 36, comma 9, del Codice, su:

- Albo Pretorio Online e sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Sant'Anastasia (NA),
- Piattaforma di e-procurement dell'ufficio Gare del Comune di Sant'Anastasia: <https://ufficiogarecomunesanastasia.traspere.com>,
- Gazzetta Ufficiale U.E,
- Gazzetta Ufficiale R.I.,
- Piattaforma ANAC,
- Ministero dei Trasporti,
- N. 02 quotidiani nazionali (estratto),
- N. 02 quotidiani locali (estratto),
- Bollettino Ufficiale Regionale.

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

In ogni caso si procede, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, a comunicare l'aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 02/12/2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Il Comune comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

1.4 Luogo di svolgimento della gara

La prima seduta pubblica della gara avrà luogo il giorno 07 Luglio 2022 alle ore 16:00, presso l'Ufficio Tecnico Ambiente del Comune di Sant'Anastasia (NA), primo piano, mediante l'utilizzo della piattaforma "TRASPARE" ed analogamente la seduta finale pubblica che verrà comunicata con successiva nota.

Qualora la commissione di gara non dovesse riunirsi nelle suddette sedute, sarà cura del Comune comunicare e pubblicare un apposito avviso sul sito all'Albo Pretorio, nonché inviare all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione sulla piattaforma "Traspere".

1.5 Termine di presentazione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire presso la Piattaforma TRASPARE - <https://ufficiogarecomunesanastasia.traspere.com> - secondo le modalità meglio specificate nella successiva SEZIONE e nell'allegato manuale operativo di gara, inizio dalla data 04 Luglio 2022 alle ore 09:00, così come specificato nel Timing di Gara, e termina entro le ore 09:00 del 05 Luglio 2022.

1.6 Comunicazioni inerenti la gara

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, inerenti la presente procedura di gara, devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ovvero attraverso l'area "RICHIESTA CHIARIMENTI" presente nei dettagli di gara sulla piattaforma TRASPARE, nei tempi stabiliti nel Timing di Gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere riportate nel proprio profilo registrato presso la piattaforma; in caso di problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio Ambiente del Comune di Sant'Anastasia (NA); diversamente il Comune declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Art. 2 - OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

2.1 Oggetto, luogo di esecuzione

L'oggetto del presente appalto consiste nell'affidamento del servizio di smaltimento della frazione organica prodotta dalla raccolta differenziata del Comune di Sant'Anastasia – CER: 200108 e CER:200201.

2.2 Inizio del servizio e durata dell'appalto

L'avvio del servizio è prevista per il 01/09/2022, fatta salva la conclusione della presente procedura, mentre la durata dell'appalto è di mesi 16 (sedici).

Art. 3 - SERVIZIO E IMPORTO A BASE D'APPALTO

Importo complessivo dell'appalto € 709.920,00, oltre IVA al 10%.

Categoria delle lavorazioni CPV: 90513200-8

Art. 4 - PROCEDURA DI GARA

La procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico conforme agli artt. 40 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, rispettando il seguente Timing di Gara:

FASE	TIMING GARA	DATA E ORA
-	Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	17 Giugno 2022 alle ore 08:00
0	Scadenza della gara - Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e marcatura temporale degli archivi informatici (amministrativo ed economico) – Fase 1 del manuale operativo	04 Luglio 2022 alle ore 08:00
1	Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica – Fase 2 del manuale operativo	04 Luglio 2022 alle ore 09:00
	Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica - Fase 2 del manuale operativo	05 Luglio 2022 alle ore 09:00

Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016. L'offerta migliore sarà selezionata in applicazione del criterio del minor prezzo dell'importo a base di gara di cui all'art. 2 del C.S.A., ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

Art. 6 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio di recupero - messa in riserva, escluso il trasporto, per trattamento di compostaggio, ad impianto autorizzato, dei rifiuti biodegradabili CER 200108 - CER 200201 per la durata presumibile di 16 (sedici) mesi - CIG: 92329474E5.

Importo appalto: € 709.920,00, oltre IVA al 10%, con i seguenti costi unitari:

- €/T 135,00 codice CER 200108 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense,
- €/T 65,00 codice CER 200201 – rifiuti biodegradabili.

N.B. Il ribasso offerto sarà applicato su entrambi i suddetti costi unitari.

Art. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA rispettando il suddetto Timing di Gara, pena l'esclusione dalla stessa, secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare e dal "Manuale Operativo Gara Telematica" allegato.

Art. 8 - ABILITAZIONE ALLA GARA

8.1 DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA

Per partecipare alla Gara Telematica le Imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

1) Personal Computer collegato ad Internet.

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

È consigliata una connessione ADSL o connessione internet aziendale.

Nota: Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768.

2) Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet). Ai fini di un corretto funzionamento della Piattaforma Telematica è necessario utilizzare i seguenti web browser Mozilla Firefox - Google Chrome.

3) Configurazione Browser. È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

4) Programmi necessari. In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip/rar, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

5) Strumenti necessari. Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (cfr. definizioni). Tutti gli operatori economici che partecipano alle gare mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, esonerano espressamente l'Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni nonché derivante dal mancato utilizzo dei web browser indicati al punto 2 del presente articolo.

Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici assegnati.

L'account e la password necessari per l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali.

Le Imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Le Imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Ente e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Ente non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Ente e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

8.2 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE FORNITORI

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.), che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti dall'art. 83 del Codice, dettagliati nel seguito del presente Disciplinare di Gara.

Le Imprese, devono abilitarsi alla gara pena l'impossibilità di partecipare. L'accreditamento e l'abilitazione sono del tutto gratuite per l'impresa concorrente.

Questa avviene collegandosi al sito <https://ufficiogarecomunesantanastasia.trasparenza.com>.

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata.

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e inserirla in archivi informatici da firmare digitalmente e marcare temporalmente entro il termine previsto nel bando/disciplinare di gara, salvare e conservare sul proprio PC, *come meglio descritto nel seguito*, e da trasferire sul Sistema, solo quando si aprirà il periodo di upload.

Il Sistema indica all'Impresa non solo quale è il termine ultimo perentorio di chiusura della singola busta d'offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload.

Il Sistema accetterà le offerte firmate dall'Impresa Concorrente solo entro tale periodo; la data di inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma digitale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa. Coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone "**Non sei ancora registrato? [clicca qui](#)**", alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi. Fatto ciò i concorrenti potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente procedura di gara, l'Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio indicato nel TIMING DI GARA.

8.3 MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.

8.4 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale e marcatura temporale

La documentazione richiesta dal bando/disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). I concorrenti dovranno apporre, altresì, su detti archivi informatici la firma digitale e la marcatura temporale entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara.

N.B. E' necessario creare la marca temporale utilizzando il formato .TSD e non il formato .TSR

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa ed economica nella finestra temporale di upload prevista nel bando/disciplinare di gara, le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE - GARE APERTE.

Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente e marcato temporalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell'apposita **"BUSTA AMMINISTRATIVA"**.

2) Inserimento Offerta Economica: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente e marcato temporalmente contenente la documentazione relativa all'offerta economica firmata digitalmente nell'apposita **"BUSTA ECONOMICA"**.

3) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine previsto nel Timing di Gara, tramite l'apposita funzione **"INVIO OFFERTA"** potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato **"BUSTA DI GARA TELEMATICA"** contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita. In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'upload.

Avvertenze - La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara.

La marcatura temporale e la firma digitale, a pena di esclusione, dovranno essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara.

La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione.

L'Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione.

La **"BUSTA DI GARA TELEMATICA"** contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l'**hash MD5** calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).

Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della "BUSTA DI GARA TELEMATICA", è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella "BUSTA DI GARA TELEMATICA" e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.

N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di scadenza indicati nel bando/disciplinare di gara, potrà ritirare l'offerta presentata e ripetere l'operazione "INVIO OFFERTA".

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.

La documentazione amministrativa richiesta nel bando/disciplinare di gara e l'offerta economica dovranno essere:

- firmate digitalmente dai soggetti indicati nel bando/disciplinare di gara;
- gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nel Manuale, oltre che nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria.

8.5 RICHIESTE DI CHIARIMENTI

L'operatore economico potrà inoltrare le richieste chiarimenti attraverso la funzione "RICHIESTA CHIARIMENTI" disponibile accedendo alla propria area riservata tramite le proprie credenziali (username e password) entro i termini previsti nella documentazione di gara e dal Timing di Gara.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all'indirizzo PEC dell'Operatore Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda "chiarimenti".

Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti.

Art. 9 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 10 - REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice:

- a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o altro procedimento per una di tali situazioni;
- b) pendenza procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui rispettivamente all'art. 6 o all'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;
- c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità o che incidono sulla moralità professionale;
- d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;

- e) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui a legge n. 68 del 1999;
- m) sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure provvedimento interdittivo di cui all'articolo 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008;
- n) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
- o) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che comporti l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all'articolo 38, comma 2;
- p) le condizioni di cui al punto 2), lettera c) dell'art. 80, anche per soggetti cessati nell'anno precedente;
- q) ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
- r) assenza di partecipazione plurima articolo 48, comma 5, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016;
- s) assenza cause di incompatibilità articolo 10, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010;
- t) essere in regola sia sotto l'aspetto contributivo che fiscale, attestato mediante presentazione di DURC;
- u) iscrizione nell'elenco White List della Prefettura;

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione**

dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Art. 11 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

11.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione nel Registro Provinciale di cui agli artt. 214-216 del D. Lgs. n. 152/06 (ex artt. 31 e 33 del D. Lgs 22/97) per l'attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi e/o, in possesso dell'Autorizzazione Regionale per l'attività di stoccaggio, cernita e trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, e comunque contenenti la descrizione del tipo di rifiuti, con relativo codice C.E.R., di cui al presente capitolato di appalto, elencati nel CSA;

Per la comprova dei requisiti a) e b) la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

c) Autorizzazione dell'impianto di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 recante indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto. In alternativa: (per gli operatori economici gestori in conto proprio) Autorizzazione dell'impianto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, regolarmente abilitati al trattamento dei rifiuti oggetto dell'appalto. Si precisa che l'impianto di recupero finale dovrà essere localizzato nel limite della distanza stradale di 50 km, a partire dalla sede del Comune di Sant'Anastasia (NA).

Potrà partecipare alla presente procedura anche una ditta che abbia la disponibilità di un impianto o piattaforma autorizzata ubicata ad una distanza stradale superiore a 50 chilometri, sempre che la ditta stessa dichiari espressamente di farsi carico integralmente di tutti i costi di trasporto per la distanza eccedente i 50 chilometri.

Tale costo, nell'ipotesi in cui il trasporto venga effettuato in eccedenza, in tal caso l'aggiudicataria dovrà corrispondere al Comune stesso la somma di € 0,35 per tonnellata di rifiuto trasportato per ogni chilometro eccedente il suddetto limite.

Per chilometri eccedenti, deve intendersi la somma dei chilometri percorsi oltre i 50 km. in andata e al ritorno. L'impianto comunque non potrà essere ubicato fuori regione.

La comprova del requisito di cui al punto c) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte II, del Codice, da una dichiarazione nella quale sono fornite tutte le indicazioni relative all'impianto di smaltimento indicate nel CSA.

11.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale complessivo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore al doppio del valore posto a base d'asta.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

11.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- Possesso della Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale di cui all'art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciata da organismi accreditati. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi, o da associarsi, la medesima certificazione, o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 o 19 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere posseduta da ciascuna di esse; analogamente per i Consorzi.
- Possesso della Certificazione del sistema di gestione ambientale di cui all'art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001, in corso di validità per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciata da organismi accreditati. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi, o da associarsi, la medesima certificazione, o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 o 19 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere posseduta da ciascuna di esse; analogamente per i Consorzi.
- Possesso della Certificazione di qualità relativo al sistema della Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori di cui all'art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. conforme alle norme europee della serie OHSAS 18001 oppure ISO 45001, in corso di validità per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciata da organismi accreditati. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi, o da associarsi, la medesima certificazione, o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 o 19 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere posseduta da ciascuna di esse; analogamente per i Consorzi. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali

relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. Il requisito della certificazione qualità o equivalente deve essere posseduto da ciascun soggetto partecipante all'appalto.

- Aver espletato servizi analoghi a quelli del presente appalto regolarmente e con buon esito, per un importo complessivo pari almeno al valore complessivo dell'appalto, in favore di uno o più Comuni (Consorzio, Unione di Comuni e Associazioni).

La comprova dei requisiti di cui al precedente punto è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte II, del Codice: una dichiarazione contenente l'elenco dei servizi eseguiti negli ultimi tre anni, con l'indicazione dei singoli oggetti, dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In caso di A.T.I. il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 20%. Alle A.T.I. sono assimilati i Consorzi ex art. 2602 del C.C. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e di Imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al Consorzio o ai Consorziati esecutori.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I requisiti di capacità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, di cui al punto c) devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Art. 12 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede, per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

A norma dell'art. 89, del D.Lgs. 50/2016 non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito di ordine professionale di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 13 – SUBAPPALTO

Vietato

Art. 14 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto relativa ai singoli lotti salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo

schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti preposti.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza- tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944
 - b) del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - c) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - d) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 15 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Importo da versare all'ANAC ai sensi Delibera del 21 Dicembre 2021 avente per oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022" - € 70,00.

Ciascun partecipante, a pena di esclusione, deve effettuare il pagamento di € 70,00 (settanta/00) quale contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le vigenti modalità pubblicate sul sito internet della stessa ANAC.

Ai fini del pagamento, il CIG da indicare è 92329474E5.

Tale versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità operative riportate all'art. 3 della succitata deliberazione.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS/Banca dati nazionale operatori economici.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza fissata nel Timing di Gara.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n°266/2005.

Art. 16 - CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo "preferibilmente secondo l'allegato modello allegato in essa il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE):

- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziate).
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45,

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000):

- a) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: delle condizioni contrattuali e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
- c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- d) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- e) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- f) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
- g) che non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero in forma individuale laddove già partecipi alla stessa gara in associazione o consorzio (art. 48, comma 7, D.Lgs.50/2016);
- h) di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti nei cui confronti sussista la causa d'incompatibilità, relativamente al presente affidamento, di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii;
- i) di essere disponibile all'avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza e nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016;
- j) di indicare i soggetti che devono denunciare le informazioni rilevanti richieste dall'Ente appaltante in merito ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
- k) nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il presente appalto.

16.2 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella "Documentazione Amministrativa" il DGUE in formato elettronico, come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della

Commissione Europea del 5 gennaio 2016". Il DGUE consiste in una dichiarazione formale senza bollo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n°445/2000, da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Bando. Il concorrente, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, dovrà produrre il DGUE in formato elettronico XML e/o in PDF, compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal Decreto Legislativo n°82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale); tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento. L'operatore economico per compilare il DGUE elettronico, messo a disposizione dalla CUC tra gli atti di gara in formato xml, potrà usufruire del servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE fornito dalla Commissione europea accessibile direttamente dal collegamento presente sulla piattaforma nel "Dettaglio Gara" alla Sezione DGUE cliccando su "Accedi al Servizio" (figura 1).



Figura 1

Quindi, dovrà spuntare, in sequenza, l'opzione "Sono un operatore economico", "importare un DGUE" e caricare il documento DGUE.xml messo a disposizione della Centrale attraverso il pulsante "Scegli file" ed, infine, cliccare su "Avanti".

Ultimata la compilazione, l'operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML ed in PDF cliccando "ENTRAMBI" (figura 2), e in seguito firmare digitalmente il file ZIP per poi inserirlo nell'archivio informatico della "Documentazione Amministrativa".

L'operatore economico dichiara:
 di soddisfare i criteri e le regole, stabilite e non discriminative,
 di applicare per lettera il numero di candidati, come di
 seguito richiesto;
 se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prova
 documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
 economico dispone del documento richiesto;
 in caso di più attività o altre forme di prove documentali sono richieste
 nella presente istanza più attività/documenti.

Risposta tanta? SI NO
 Queste informazioni sono disponibili gratuitamente sul sito della banca dati di uno Stato
 membro UE? SI NO.

Parte VI. Dichiarazioni finali

L'operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate nella precedente parte da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle
 conseguenze di una falsa dichiarazione.
 L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di possedere, in completezza e senza ostacoli, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le
 seguenti eccezioni:
 se l'operatore economico aggiudicatario o l'ente aggiudicatario hanno la possibilità di popolare direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati
 nazionale che sia disponibile gratuitamente in un formato SdS; mentre (a condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni Accoppiate - indirizzo web,
 autorità di gestione di ammissione, riferimento preciso nella documentazione - in diritto da consentire all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatario di ottenere la
 documentazione, se necessario, via allegato il pertinente assenso all'accesso) oppure
 in a decorrere al più tardi dal 19 ottobre 2018 (in funzione dell'effettiva attuazione dell'articolo 58, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'ente aggiudicatore
 aggiudicatario e l'ente aggiudicatario sono già in possesso della documentazione in questione.
 L'operatore economico dichiara formalmente l'ente aggiudicatario o l'ente aggiudicatario di cui alla parte I ad accedere ai documenti con competenza alle
 informazioni fornite alle parti III e IV del presente documento di gara senza esclusione, al fine della procedura di affidamento di cui alla parte I.
 Data, luogo e, se richiesto e necessario, sottoscrizione:

Date: 23-11-2018
 Luogo:
 Firma:

Indietro Cancellare Scaricare nel formato =

Figura 2

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Per una corretta compilazione del DGUE si consiglia di attenersi alla succitata Circola del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3, in ogni caso valgono le seguenti indicazioni.

In caso di operatore singolo, è necessario produrre un solo DGUE compilando almeno le seguenti parti:

Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
 Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente SEZIONE VI.4, Sezione D “Informazioni concernenti subappaltatori sulle cui capacità l’operatore non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto art. 105 del Codice ;

Parte III – Tutte le sezioni;

Parte IV – “Criteri di selezione”: Sezione á; Sezione A “Idoneità”: Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo; ...e quanto altro ritenuto necessario; Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;

Parte VI – “Dichiarazioni finali”

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, è necessario produrre il DGUE per ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento/consorzio/GEIE.

La mandataria/capogruppo dovrà compilare le seguenti parti:

Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
 Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente SEZIONE VI.4, Sezione D “Informazioni concernenti subappaltatori sulle cui capacità l’operatore non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto art. 105 del Codice ;

Parte III – Tutte le sezioni;

Parte IV – “Criteri di selezione”: Sezione á; Sezione A “Idoneità”; Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di

gestione ambientale" - precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;

Parte VI – "Dichiarazioni finali"

La mandante/consorzata/retista dovranno compilare le seguenti parti:

Parte II – Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente SEZIONE VI.4;

Parte III – Tutte le sezioni;

Parte IV – "Criteri di selezione": Sezione á; Sezione A "Idoneità Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;

Parte VI – "Dichiarazioni finali"

In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del

Codice, è necessario presentare il DGUE anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Il Consorzio dovrà compilare le seguenti parti:

Parte II – Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato a lla precedente SEZIONE VI.4, Sezione D "Informazioni concernenti subappaltatori sulle cui capacità l'operatore non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto art. 105 del Codice ;

Parte III – Tutte le sezioni;

Parte IV – "Criteri di selezione": Sezione á; Sezione A "Idoneità": Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;

Parte VI – "Dichiarazioni finali"

La/e impresa/e consorzata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti:

Parte II – Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";

Parte III – Tutte le sezioni;

Parte IV – "Criteri di selezione": Sezione á; Sezione A "Idoneità; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;

Parte VI – "Dichiarazioni finali"

In caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, è necessario presentare il DGUE anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Il Consorzio dovrà compilare le seguenti parti:

Parte II – Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente SEZIONE VI.4, Sezione D "Informazioni concernenti subappaltatori sulle cui capacità l'operatore non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto art. 105 del Codice;

Parte III – Tutte le sezioni;

Parte IV – "Criteri di selezione": Sezione á; Sezione A "Idoneità": Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;

Parte VI – "Dichiarazioni finali"

La/e impresa/e consorzata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti:

Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avalimento art. 89 del Codice e tenendo presene quanto specificato alla precedente SEZIONE VI.4;

Parte III – Tutte le sezioni;

Parte IV – “Criteri di selezione”: Sezione á; Sezione A “Idoneità”: Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo; Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;

Parte VI – “Dichiarazioni finali” In caso di impresa ausiliaria, il DGUE deve essere presentato anche dalla stessa compilando le seguenti parti:

Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;

Parte III – Tutte le sezioni;

Parte IV – “Criteri di selezione”: Sezione á; Sezione A “Idoneità”: Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo; Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la/e certificazione/i del sistema di qualità posseduta/e;

Parte VI – “Dichiarazioni finali”

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, per la presentazione del/i DGUE valgono le stesse indicazioni date in precedenza per la compilazione della domanda di partecipazione da parte dei raggruppamenti temporanei e, in particolare, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto da ciascuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

In caso di partecipazione del curatore del fallimento e delle imprese ammesse a Concordato, il DGUE dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall’operatore economico che rende la dichiarazione di cui al precedente punto A.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La RUP potrà procedere a verifiche d’ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 5, del Codice la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
- Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
- Autorizzazione dell’impianto di cui all’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 recante indicazioni necessarie a dimostrare l’idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto.
- Accettazione delle clausole contenute nel *Patto di integrità* - Modello Allegato.
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, debitamente Sottoscritta (Modello) , con la quale il titolare ed il direttore tecnico in caso di impresa individuale, i soci e i direttori tecnici in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari ed i direttori tecnici in caso di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i

direttori tecnici, i soci unici persona fisica, i soci di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società di capitale e consorzi, attestano: di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

– Ogni altra eventuale dichiarazione che l'operatore economico ritenga necessaria per la partecipazione al presente appalto, redatta in carta semplice e sottoscritta secondo quanto disposto all'art. 13 del presente documento.

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio CANTALUPO**

Allegati

- Domanda di partecipazione,
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000,
- Dichiarazione offerta economica,
- DGUE,
- Manuale operativo procedurale gara telematica,
- Modello Patto d'Integrità,
- Capitolato Speciale di Appalto,
- D.U.V.R.I.